



*Prot. n° 12/2018/SR-ER*

Parma, 13.02.2018

*Al Sig. Provveditore regionale della  
Amministrazione penitenziaria di  
BOLOGNA*

*e, p.c.:*

*Al Direttore  
della Casa Circondariale di Piacenza*

*Generale  
Ai Segretari Nazionale  
Prov.le*

Oggetto: CC Piacenza – fruizione permessi ex art. 33, comma 3, legge 104-92.

Egregio Provveditore

eravamo oggi in procinto di rivolgere un pubblico elogio ad una Direzione del Distretto, quella della Casa Circondariale di Piacenza, a seguito dell’emanazione di un avviso di servizio che nella parte iniziale recita testualmente: “si comunica che, nell’autorizzare i giorni di permesso ex art. 33, comma 3, legge 104/92, il personale sarà messo in condizione di raggiungere la sede, che fosse distante, il giorno prima e di ritornare il giorno successivo alla fruizione”. Stando al tenore letterale della suddetta previsione, difatti, appariva evidente l’intenzione della Direzione piacentina di garantire il principio dell’effettività dell’assistenza al disabile che troppe volte l’Amministrazione fatica ad assicurare, concedendo al personale richiedente ben due “giorni di viaggio”, il giorno prima e quello successivo al permesso ex art. 33, comma 3, legge 104/92.

Purtroppo, dopo poco, ci sono giunte segnalazioni circa una diversa interpretazione che dovrebbe essere data al suddetto avviso di servizio, in base alla quale al personale di Polizia Penitenziaria non sarebbe più consentito richiedere tali permessi nei giorni antecedenti la fruizione di un periodo di ferie, in quanto, in virtù di un principio a noi sconosciuto, lo stesso personale dovrebbe rientrare in sede per almeno un giorno prima di ripartire per le ferie.

Questa Segreteria Regionale precisa, fin da subito, di non credere a questa seconda versione, sia perché, anche rileggendolo più volte, non riusciamo a dare un simile



Prot. n° 12/2018/SR-ER

Parma, 13.02.2018

significato ad un testo che altrimenti risulterebbe predisposto in maniera pedestre, sia in ragione del fatto che una tale eventuale interpretazione sarebbe contraria a tutte le vigenti prescrizioni normative volte a garantire continuità ed effettività dell'assistenza al disabile, attraverso uno strumento agile e scevro da fantasiosi sofismi che ne minerebbero l'efficacia.

Le norme inerenti l'assistenza di familiari disabili esprimono principi di grande civiltà e valore sociale che permettono quel sostegno minimo ed indispensabile ai soggetti disabili, la cui esistenza dipende da soggetti terzi senza le cure dei quali la loro vita sarebbe tutt'altro che dignitosa. Proprio per il valore sociale e civile che tale normativa porta con sé, un'interpretazione distorta della stessa può creare grave nocimento al disabile ed al contesto familiare nel quale è inserito.

Siamo, pertanto, a chiedere a codesto Spett.le Provveditore ed al Direttore che legge per conoscenza di voler fugare ogni eventuale dubbio interpretativo rispetto alla concessione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge 104/92, volendo assicurare il rispetto puntuale della normativa in materia di agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap grave ed, in particolar modo, riguardo alla cumulabilità dei suddetti permessi con le Ferie (chieste in precedenza), che potrebbero in talune circostanze garantire un prolungamento dell'assistenza anche oltre i 3 giorni canonici previsti dalla predetta normativa.

In attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Il Segretario Regionale  
Gianluca GILIBERTI

